

**DELIBERAZIONE 13 GENNAIO 2022**  
**3/2022/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI DEFAULT SULLE RETI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> *ter* riunione del 13 gennaio 2022

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2020, 9/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 9/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2020, 88/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 88/2020/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas, approvato con deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: TIMG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A., come da ultimo approvato dall'Autorità;
- le comunicazioni pervenute da alcuni operatori, principalmente utenti della distribuzione gas, di richiesta di intervento urgente sulle cause di cessazione del servizio di *default* trasporto.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 249/2012/R/gas reca disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale sulle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto, con riferimento alle situazioni di disequilibrio conseguenti ai prelievi che si verificano, presso i punti di riconsegna delle predette reti, nei casi in cui e per il periodo in cui non sia identificabile l'utente del bilanciamento (di seguito anche: UdB) responsabile dei medesimi prelievi, anche per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto;
- a tal fine l'impresa maggiore di trasporto eroga il servizio di *default* sulle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: servizio di *default* trasporto o SdT) anche con riferimento ai prelievi effettuati, in assenza del relativo UdB, dagli utenti della distribuzione (di seguito anche: UdD) presso i punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessa con quella di distribuzione;
- nel dettaglio, ai sensi dell'Articolo 6, comma 1, della suddetta deliberazione, entro 3 (tre) giorni, ovvero entro 10 (dieci) giorni, nei casi di risoluzione del contratto di trasporto nei confronti di un utente che non abbia reintegrato le garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento entro i termini previsti nel codice di rete, dalla data di decorrenza del SdT, l'impresa maggiore di trasporto comunica a ciascun UdD e all'impresa di distribuzione interessata, tramite posta elettronica certificata, che:
  - a) a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di trasporto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli UdB responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale punto, all'UdD;
  - b) la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del SdT, specificando la data da cui il servizio decorre;
  - c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le condizioni economiche di cui al comma 6.2 della medesima deliberazione;
  - d) il servizio ha natura transitoria;
- in particolare, il medesimo comma stabilisce anche che, qualora l'UdD non identifichi gli UdB responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:
  - i. l'impresa di distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma del comma 12.1 lettera c), punto ii.) della deliberazione 138/04;
  - ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- il suddetto termine corrisponde all'ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo di cui al comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com, ossia il giorno 10 del mese antecedente la data di attivazione del FUI;
- ai sensi dell'Articolo 7 della suddetta deliberazione, il SdT termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) viene identificato, in coerenza con la regolazione vigente, un nuovo UdB responsabile dei prelievi dell'utente della distribuzione, tranne che per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas;
- b) sono attivati i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV, del TIVG, in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di distribuzione per la perdita da parte dell'utente interessato dei requisiti dell'accesso ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 138/04;
- qualora la comunicazione dell'impresa maggiore di trasporto, di cui al sopra citato Articolo 6, comma 1, della deliberazione 249/2012/R/gas, sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese, la risoluzione del contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso ai sensi del comma 12.1 lettera c) della deliberazione 138/04 si applica a partire dal termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com relativo al mese successivo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 155/2019/R/gas, l'Autorità ha riformato l'assetto delle responsabilità in merito alla c.d. relazione di corrispondenza tra UdB e punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) nella titolarità dell'UdD, uniformando le condizioni di erogazione del servizio di *default* trasporto e prevedendo che, in caso di attivazione del servizio per assenza di una relazione di corrispondenza valida, si applichino disposizioni analoghe a quanto previsto nei casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto;
- in particolare, la deliberazione 155/2019/R/gas ha previsto che, a seguito dell'attivazione del SdT per assenza di relazione di corrispondenza, qualora l'UdD non individui un UdB, l'impresa di distribuzione risolva anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, e il SII attivi conseguentemente i servizi di ultima istanza;
- successivamente, con la deliberazione 88/2020/R/gas l'Autorità è intervenuta sulla predetta disciplina al fine di mitigare i possibili effetti derivanti dall'assenza di una relazione di corrispondenza valida con riferimento a singoli PdR della rete di distribuzione; in sede di prima applicazione della deliberazione 155/2019/R/gas, infatti, erano emerse situazioni di assenza di una relazione di corrispondenza valida relativamente a pochi PdR non imputabili agli utenti delle rete, le quali però avrebbero comportato l'attivazione dei servizi di ultima istanza per la totalità dei PdR serviti dall'UdD interessato; al fine di evitare un tale effetto evidentemente sproporzionato, l'Autorità, con la citata deliberazione 88/2020/R/gas ha tra l'altro disposto che i servizi di ultima istanza siano attivati esclusivamente con riferimento ai singoli PdR nella titolarità dell'UdD per i quali, alla fine del periodo di erogazione del servizio di *default* trasporto, non sia presente una relazione di corrispondenza valida;
- in conseguenza di tale riforma, in altre parole, con la cessazione del servizio di *default* trasporto attivato per mancanza di relazioni di corrispondenza valide, non opera più

la risoluzione dell'intero contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ma l'UdD perde il diritto a prelevare gas presso i soli PdR per i quali (al termine del periodo di erogazione del SdT) non sussiste una relazione di corrispondenza valida (solo per tali punti, come visto, si attivano i servizi di ultima istanza);

- l'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas definisce il processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e singolo PdR, nell'ambito del SII; tale processo prevede, in sintesi:
  - a) che la data di decorrenza dell'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR debba coincidere con il primo giorno del mese;
  - b) che l'UdB abbia la possibilità di confermare o meno una relazione di corrispondenza proposta dall'UdD attraverso il SII;
  - c) che il SII, per ciascuna richiesta di associazione dell'UdB ad un PdR, verifichi che la capacità di trasporto convenzionale complessiva risultante dall'associazione del PdR all'UdB non ecceda il limite di capacità consentita all'utente in relazione alle garanzie presentate;
- in particolare, nel caso in cui l'UdD intenda associare un nuovo UdB ad un PdR già presente nel proprio contratto di distribuzione, l'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas stabilisce che: (i) la richiesta venga formulata dall'UdD al SII entro il giorno 10 del mese antecedente il mese di decorrenza dell'abbinamento; che (ii) il SII compia le necessarie verifiche di ammissibilità della richiesta; che (iii) l'UdB abbia poi 3 giorni lavorativi per confermare tale associazione;
- la risoluzione del contratto di trasporto rappresenta un caso particolare della situazione di cui al punto precedente, nella quale un UdD (che veniva fornito dall'UdB che ha subito la predetta risoluzione del contratto di trasporto) è tenuto ad abbinare un nuovo UdB ai PdR già presenti nel proprio contratto di distribuzione; ciò consente, in linea teorica, di uniformare la disciplina del SdT applicando, al caso in cui il servizio sia attivato in seguito alla risoluzione del contratto di trasporto, una disciplina analoga a quella prevista nel caso in cui il SdT sia attivato in seguito alla mancanza di relazioni di corrispondenza valide.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le disposizioni di cui all'Articolo 6, comma 1, della deliberazione 249/2012/R/gas sono state adottate dall'Autorità in un assetto di mercato antecedente alla centralizzazione di alcuni processi, quali l'attivazione dei servizi di ultima istanza, e all'implementazione nell'ambito del SII del nuovo assetto delle responsabilità in merito alla mappatura dei rapporti tra UdB e UdD e alla relazione di corrispondenza tra UdB e PdR;
- nel caso di risoluzione del contratto di trasporto, la comunicazione di risoluzione, trasmessa dall'impresa maggiore di trasporto nei termini di cui al richiamato comma 6.1 della deliberazione 249/2012/R/gas, non rientra tra gli eventi programmabili dall'UdD;

- è tecnicamente possibile consentire, coerentemente con quanto previsto alla lettera e) del comma 6.1 della deliberazione 249/2012/R/gas, richiamato in precedenza, formulare richieste di associazione dell'UdB anche oltre il suddetto termine e, in particolare, fino al quinto giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese antecedente l'attivazione dei servizi di ultima istanza (dovendo comunque garantire al gestore del SII di condurre le previste verifiche in materia di limiti di capacità conferita all'UdB, nonché all'UdB individuato la possibilità di accettare o rifiutare la richiesta di associazione).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la situazione di andamento particolarmente elevato e volatile dei prezzi del mercato all'ingrosso ha comportato, tra l'altro, un aumento dei casi di risoluzione dei contratti di trasporto e attivazione del servizio di *default* trasporto, comportando l'attivazione di tale servizio nei confronti di un numero elevato di UdD anche a fronte della risoluzione di un contratto di trasporto;
- sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni relative alle possibili difficoltà per gli UdD di trovare, nei tempi attualmente previsti dalla regolazione, UdB ai quali attribuire i prelievi dei punti di riconsegna delle reti di distribuzione inizialmente associati agli UdD per i quali il contratto di trasporto è stato risolto.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in ragione dell'introduzione nell'ambito del SII del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e singolo PdR della rete di distribuzione, uniformare la disciplina del SdT applicando, ai casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a seguito di risoluzione del contratto di trasporto, la medesima disciplina prevista nei casi in cui il SdT sia attivato per assenza di relazioni di corrispondenza valide;
- prevedere, pertanto, analogamente a quanto disposto dall'Articolo 6, comma 1bis della deliberazione 249/2012/R/gas, che qualora l'UdD non abbia identificato l'UdB responsabile dei prelievi presso i punti di riconsegna oggetto del contratto di trasporto risolto entro il termine previsto, il SII provveda ad attivare i servizi di ultima istanza (ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com) con riferimento ai soli PdR nella titolarità dell'UdD per i quali, al termine del periodo di erogazione del SdT, non sia presente una relazione di corrispondenza valida;
- identificare esplicitamente che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di associazione di un nuovo UdB da parte dell'UdD, nel caso in cui abbia ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.1 della deliberazione 249/2012/R/gas, sia il quinto giorno lavorativo successivo al giorno dieci del mese;
- mantenere la previsione che garantisce all'UdD tempistiche congrue per identificare un nuovo UdB, pur rendendole coerenti con il nuovo assetto delle responsabilità di gestione dei processi commerciali; a tal fine prevedere che, qualora la comunicazione, di cui all'Articolo 6, comma 1, della deliberazione 249/2012/R/gas sia inviata dopo il

giorno 10 del mese, le previsioni di cui all'Articolo 6, comma 1, lettera e) della medesima deliberazione, si applichino con riferimento al termine previsto per l'attivazione del FUI di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com relativo al mese successivo.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- in ragione delle motivazioni sopraesposte relative alle straordinarie condizioni di mercato che caratterizzano questi mesi e alle segnalazioni pervenute dagli operatori, prevedere straordinariamente per il solo primo trimestre del 2022, nei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto a seguito di risoluzione del contratto di trasporto di cui all'Articolo 6, comma 1 della deliberazione 249/2012/R/gas, un'ulteriore dilazione dei termini di presentazione della richiesta di associazione di un nuovo UdB responsabile dei prelievi di cui al comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, fino al quintultimo giorno lavorativo antecedente la fine del mese;
- in considerazione della suddetta proroga, prevedere che le preventive comunicazioni di attivazione dei servizi di ultima istanza trasmesse ai clienti finali dal SII di cui al comma 41.2 del TIVG non vengano inviate

**DELIBERA**

***Articolo 1***

***Modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas***

1.1 La deliberazione 249/2012/R/gas è modificato come segue:

- a) all'Articolo 4, comma 4.1, le parole “ai sensi della lettera d) del comma 11.9 della deliberazione ARG/gas 45/11” sono sostituite dalle parole “ai sensi del comma 10.10 del TIB”;
- b) all'Articolo 6, comma 6.1:
  - i. le parole “ai sensi della lettera d) del comma 11.9 della deliberazione ARG/gas 45/11” sono sostituite dalle parole “ai sensi del comma 10.10 del TIB”;
  - ii. le parole “a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b), e all'impresa di distribuzione interessata” sono sostituite dalle parole “a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b), all'impresa di distribuzione interessata e al SII”;
- c) all'Articolo 6, comma 6.1, lettera e):
  - i. le parole “per la richiesta di attivazione del FUI” sono sostituite dalle parole “per l'attivazione del FUI”;
  - ii. la lettera i) è soppressa;

- iii. alla lettera ii), dopo le parole “Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com” sono aggiunte le parole “con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità dell’utente della distribuzione per i quali, al termine del periodo di erogazione del servizio di *default* trasporto, non sia presente una relazione di corrispondenza valida”;
- d) all’Articolo 7, comma 7.1, lettera a):
  - i. dopo le parole “utente del bilanciamento responsabile” la parola “del” è sostituita dalla parola “dei”;
  - ii. dopo le parole “utente della distribuzione” sono eliminate le parole “tranne che per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas”;
- e) all’Articolo 7, comma 7.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:
  - “b) sono attivati i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG, ai sensi del Titolo III dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.”;
- f) all’Articolo 7, comma 7.2, la lettera a) è soppressa;
- g) all’Articolo 7, comma 7.3, le parole “sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese, le previsioni, di cui al comma 7.2, si applicano a partire dal termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI” sono sostituite dalle parole “sia inviata dopo il giorno 10 del mese, le previsioni di cui al comma 6.1, lettera e), si applicano con riferimento al termine previsto per l’attivazione del FUI”.

## **Articolo 2**

### *Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas*

2.1 L’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas è modificato come segue:

- a) All’Articolo 7, dopo il comma 7.2 è introdotto il seguente comma:
  - “7.2bis Nel caso in cui l’utente della distribuzione abbia ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.1 della deliberazione 249/2012/R/gas, la richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese antecedente la data di aggiornamento della relazione di corrispondenza.”

## **Articolo 3**

### *Disposizioni transitorie e finali*

3.1 Con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:

- a) il termine ultimo di cui all’Articolo 7, comma 2bis, dell’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, come modificato dal precedente Articolo 2, è posticipato al quintultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di aggiornamento della relazione di corrispondenza;
- b) le comunicazioni di cui all’Articolo 27, commi 2, 3 e 4 del TISG che tengono in considerazione gli aggiornamenti delle relazioni di corrispondenza effettuate nei termini ordinari, non vengono aggiornate dal SII a seguito di eventuali richieste

- di associazione dell'UdB pervenute entro il termine di cui alla precedente lettera
- a) successive all'invio delle medesime comunicazioni;
  - c) la disposizione di cui al comma 41.2 del TIVG non trova applicazione.

3.2 Il presente provvedimento, nonché la deliberazione 249/2012/R/gas e l'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

13 gennaio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*